

AVV. ADRIANA CARRABINO
AVV. PIERA BIANCHI
Via Marina Vecchia 4/27- 54100 MASSA
Tel. Fax 0585-810947
Email: piera.bianchi@alice.it

TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per la Signora **NIOLETTI CONCETTA**, nata a Caltanissetta il 05-08-1966, residente a Riesi (CL) in Via Mazzini, 23, C.F.NCL CCT 66M45 B429L, elettivamente domiciliata in Massa, via Marina Vecchia 4/27 presso e nello studio dell'Avvocato **Piera Bianchi** C.F. BNC PRI 73M67G 482I PEC: avvpierabianchi@puntopec.it, tel. Fax 0585/810947, che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente agli avvocati **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC: waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F.GNC FBA 71A01 G273 E, PEC: fabioganci@pecavvpa.it, e **Adriana Carrabino**, C.F.CRRDRN53D49C351M, PEC: adriana.carrabino@pec.ordineavvocaticatania.it, come da procura in calce,

-RICORRENTE-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
AMBITO TERRITORIALE DI **MASSA CARRARA**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA **TOSCANA**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

NEI CONFRONTI DI

- **tutti i docenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, della Scuola dell'infanzia, valida per gli aa.ss. 2011-2014, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della Signora Nicoletti Concetta nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, valide per il triennio 2011/2014, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente¹**

- **POTENZIALI RESISTENTI**

FATTO

La Signora NICOLETTI CONCETTA è una docente **abilitata all'insegnamento nella Scuola Materna in quanto, provvista di titolo di studio, ha superato il concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale, bandito con D.M. 06-04-1999, nella regione Sicilia, come da certificazione allegata.**

(doc.1)

La ricorrente, dunque, **è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.**

Nell'anno Scolastico 2002-2003 dal 11-02-2003 al 14-02-2003, per soli quattro giorni, ha insegnato presso l' Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado " Giulio Tifoni " di Pontremoli.

La Nicoletti, in virtù del suddetto, titolo d'accesso, **all'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D.G. del 16 marzo 2007, ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie**

ad esaurimento di Catania, come risulta dalla graduatoria recante la data del 20-07-2007, in cui la maestra si trova al posto 3676 con punti 18. (Doc.2).

La ricorrente, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato nel termine indicato dal DM n. 42 del 2009), è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2009-2011 e 2011-2014, ed ancora per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La ricorrente, in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per i suddetti anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo.

La docente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il biennio 2009-2011, in occasione degli ultimi aggiornamenti di esse, disposto con il Decreto Ministeriale n. 42/2009 e n. 44 del 12 maggio 2011, e per il triennio 2011-2014, ha presentato domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

E invero, l'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, così come il precedente Decreto n.

42/2009, oggi impugnati, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Tale omissione, che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014, è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143

2. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui all'art. 143 della legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la ratio.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, **SECONDO L'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, TALE SANZIONE NON È DEFINITIVA IN QUANTO, A DOMANDA DELL'INTERESSATO, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE FISSATO PER**

L'AGGIORNAMENTO, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE.

In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti è stato motivato dal Ministero convenuto con la **trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, tuttavia questa trasformazione appare del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie

permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di NUOVI aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti GIÀ PRESENTI in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo **NUOVI INSERIMENTI**, ma ciò non significa affatto che **I SOGGETTI GIÀ PRESENTI IN GRADUATORIA**, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser **penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.**

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, **lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 44/2011.

E' coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli

arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che [...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...] (SENTENZE DEL TAR LAZIO NN. SENTENZA N. 10809/2008 E 10728/2008 E SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 41/2011).

3. PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLA RICORRENTE

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione, SS.UU., 16 novembre 2010 - 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011), il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione addotta è che “la ratio della normativa sopraccitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi [...]”

In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'**Ordinanza del G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera.** In quest'ultima il caso è analogo a quello dell'odierna ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza “[...]in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L. n. 143 del 2004...” Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. c) il giudice sostiene che . “...E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]” E continua la sentenza: “[...] la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza (“cancellazione definitiva dalla graduatoria”) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al

dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]".

Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma

che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Massa , Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE:

del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui, all'art. 1, comma 2, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,"* e non anche coloro che, in occasione dei precedente aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla

graduatoria;

delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014, così come formate dall'Ambito Territoriale di **Massa Carrara** senza contemplare la domanda di reinserimento della Nicoletti Concetta

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

provvedere al **reinserimento della ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2011 nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia, formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara per il triennio 2011/2014, con il punteggio aggiornato.**

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Certificato di abilitazione della ricorrente;
2. Graduatorie pubblicate prima della cancellazione con il nominativo della ricorrente evidenziato in giallo 2007 di Catania
3. Domanda di reinserimento nelle graduatorie di Massa Carrara, presentata nei termini previsti per la procedura di aggiornamento;
4. Reclamo avverso il mancato inserimento del 27-07-2011;
5. Elenco esclusi dalla graduatoria;
6. **Sentenza TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010 e sentenza del Tribunale di Matera – Sez. Lavoro – n. 1192/2012**

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 32.298,99 come da dichiarazione che si deposita.

Catania, *Massa*, addì 08 - 02 - 2014

Avv. Adriana Carrabino
Adriana Carrabino

Avv. Piera Bianchi
Piera Bianchi

MANDATO

Io sottoscritta Nicoletti Concetta nata in Caltanissetta il 05-08-1966, C.F. NCL CCT 66M45 B429L, costituisco procuratori e difensori nel presente giudizio e per ogni altro atto procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti anche in sede di esecuzione e relative opposizioni ed ogni altro stadio o grado, avanti ad ogni Giudice, conferendo loro sia congiuntamente che disgiuntamente il potere di transigere, conciliare e proporre motivi aggiunti e con promessa di rato e fermo gli avvocati: Adriana Carrabino, Walter

Miceli, Fabio Ganci e Piera Bianchi del Foro di Massa; **eleggo domicilio presso lo studio dell'Avvocato Piera Bianchi sito in Massa via Marina Vecchia 4/27.**

Dichiaro espressamente di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Catania, 7-02-2014

Micoletti Couetto

Vera la firma

F. M. Ganci

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA

NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al **reinserimento nelle vigenti graduatorie esaurimento della Scuola dell'Infanzia valide per il triennio 2011/2014;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a **tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per la Scuola dell'Infanzia -**

sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

I controinteressati **NON SONO SOLTANTO** i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli **aa.ss. 2011/14**, dell'**Ambito Territoriale Provinciale di Massa**, relativamente alla classe concorsuale nei quali la ricorrente ha chiesto di reinserirsi; i controinteressati, infatti, **SONO ANCHE** tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia **nel mese di aprile del 2014**, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Massa **formularanno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa Carrara** relativamente alla Graduatoria della scuola dell'Infanzia.

RILEVATO CHE

La **notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per **l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa Carrara, SCUOLA DELL'INFANZIA;**

CONSIDERATO CHE

La **tradizionale notificazione per pubblici proclami** prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un **semplice sunto del ricorso;**

l'**efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella

decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque ~~oltremodo onerosa per la~~ Signora Nicoletti Concetta;

- **il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.** può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- **il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);

- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; **applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa**

nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...] (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., **valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.**


VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;**
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.**

Catania, li 08-02-2014

Avv. Adriana Carrabino



Avv. Piera Bianchi

